



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

### Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 14 gennaio 2019.

### Oggetto: Comunicazione periodica per i lavoratori somministrati - entro il 31 gennaio 2019.

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni periodiche sul tema di cui all'oggetto, si ricorda alle Aziende Clienti in indirizzo che, il Ministero del Lavoro ha da tempo fornito importanti precisazioni in merito alla sanzione amministrativa per mancato o errato assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'attivazione dei contratti di somministrazione.

#### Gli obblighi di comunicazione

Il D.Lgs n. 81/2015 (in precedenza l'obbligo era previsto dal D.Lgs. 276/2003) dispone che i datori di lavoro che utilizzano lo strumento della somministrazione di lavoro debbano effettuare, nei confronti delle RSU, ovvero alle RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la seguente comunicazione:

**Comunicazione annuale, ovvero ogni 12 mesi - deve essere comunicato il numero dei contratti di somministrazioni conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.**

In caso di inadempienza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 in caso di omessa o errata comunicazione.

#### Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 12187/2012, è intervenuto nel merito della comunicazione annuale, fornendo i seguenti chiarimenti in caso di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione stessa:

- la sanzione collegata trova applicazione sia in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione, sia qualora si ravvisi un non corretto assolvimento dello stesso;
- per la comunicazione delle informazioni relative agli anni successivi al 2012, anno di entrata in vigore della norma, il termine per l'adempimento è fissato nel 31 gennaio dell'anno successivo quello di riferimento.

In conclusione, per eliminare ogni eventuale dubbio in merito, il Ministero afferma che gli utilizzatori di lavoro somministrato che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non effettueranno la comunicazione periodica prevista dalla norma, "incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria".

Da quanto sopra, si ritiene utile ricordare l'importante **adempimento in scadenza al 31 gennaio 2019.**

La verifica in corso, ci permetterà anche di procedere con un controllo relativo alla corretta registrazione a LUL (b. paga) dei lavoratori somministrati presenti presso le aziende Clienti con servizio paghe attivo.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione a quanto qui comunicato, nonché per la definizione, unitamente ai Clienti, della gestione dell'adempimento di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

**Labour Consulting Srltp**

RIPRODUZIONE VIETATA